SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 764)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1980
(V. *Stampato n.* **1215**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(LOMBARDINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 febbraio 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, concernente norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società SARA da concessionaria di costruzione di autostrade

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, recante norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società SARA da concessionaria di costruzione di autostrade, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al secondo comma, sono soppresse le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 »;

gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 31 dicembre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a mantenere l'attuale flusso di entrate per il tesoro dello Stato nel settore autostradale, evitando nel contempo una sensibile ma soltanto temporanea riduzione dei pedaggi fino all'approvazione della legge di riassetto del settore, nonchè a reperire i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute ed insolute già contratte dalla concessionaria SARA, dichiarata decaduta, ed a disciplinare taluni rapporti, aventi carattere di urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.

Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980, sono prorogate le disposizioni dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato:

« Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società "Autostrade"

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, sono prorogate le disposizioni dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

s.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società "Autostrade" medesima, fatta eccezione per l'autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'articolo 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 ».

Art. 2.

L'ANAS è autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106, ulteriori mutui nell'anno 1980, fino ad un ricavo netto di lire 73 miliardi con le modalità ed il rimborso delle rate da parte del Ministero del tesoro, indicati nell'articolo 11 dello stesso decreto.

Art. 3.

I contratti a termine di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, possono essere rinnovati, secondo le modalità di cui al sesto comma del citato articolo 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 4.

Per intervenuto consenso della società « Autostrade » s.p.a., l'Azienda nazionale autonoma delle strade affida alla stessa società la concessione di solo esercizio delle autostrade Roma-L'Aquila-Villa Vomano e Torano-Pescara.

La concessione è assentita secondo il regime stabilito dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con quello del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Consiglio di Stato.

L'ANAS provvede alla consegna alla società « Autostrade » delle tratte in esercizio, loro pertinenze e relative attrezzature mobiliari entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I tratti ancora in corso di costruzione e loro relative pertinenze saranno consegnati alla medesima società al momento della loro apertura al traffico.

La società « Autostrade » è autorizzata ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del proprio bilancio l'investimento

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

complessivo effettuato dall'ex concessionaria SARA e dall'ANAS per la realizzazione di entrambe tali autostrade ed al passivo, sotto la voce « fondo compensativo », un ammontare di pari importo.

Il valore dell'immobilizzo iscritto all'attivo costituisce la base di commisurazione delle quote annue di ammortamento tecnico.

Il fondo compensativo di cui al quarto comma del presente articolo è parificato a tutti gli effetti al fondo di ammortamento finanziario.

Art. 5.

Il direttore generale dell'ANAS può essere sostituito da un direttore centrale tecnico dell'Azienda all'uopo designato dal Ministro dei lavori pubblici, nell'espletamento dei compiti affidatigli dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106, dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 51, nonchè dal presente decreto.

Art. 6.

L'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'ANAS alla SARA, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 ».

All'articolo 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è aggiunto il seguente comma:

« Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'articolo 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A 24 e A 25 ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — LOMBARDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico.